

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2656

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2003

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	6
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	13
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale, scientifico e tecnologico con questo Paese caucasico, il cui ultimo accordo in tal senso risale al 9 febbraio 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica, ratificato ai sensi della legge 31 marzo 1961, n. 351.

Tale Accordo sostituisce la precedente intesa resasi obsoleta, oltre che per gli intervenuti cambiamenti politici, anche per le componenti etniche e culturali. Queste ultime, che già connotavano diversamente l'Armenia in seno all'Unione Sovietica, la pongono ora a inserirsi nel dialogo con l'Europa e, di conseguenza, con l'Italia in modo autonomo e autorevole.

Inoltre, come naturale conseguenza della presenza armena in Italia, già molte collaborazioni e attività di scambio e di ricerca sono state intraprese reciprocamente e necessitano di organizzazione e di una migliore finalizzazione.

Scopo primario dell'Accordo è, difatti, migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e dati soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta che ha questo Paese di cultura e lingua italiana.

Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà le cooperazioni in campo

archeologico e nella conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

Illustrazione dell'articolato

Il testo si compone di un Preambolo e 20 articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in 5 parti:

1) individuazione dei settori prioritari di collaborazione nell'ambito specifico dell'insegnamento della lingua, delle borse di studio, della cooperazione interuniversitaria, e nella cooperazione archeologica (articoli 1, 2, 3, 5, 11, 12);

2) settori di incentivazione dello scambio culturale e artistico (articoli 6, 8, 9, 13, 14);

3) modalità e campi di esecuzione delle cooperazioni scientifica e tecnologica (articolo 7);

4) individuazione dei campi da tutelare o proteggere (articoli 4, 10, 12, 15);

5) clausole di esecuzione, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo (articoli 16 - 20).

Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni motivanti dell'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione e scienza permetta una migliore conoscenza reciproca e comprensione.

L'articolo 1 illustra la volontà di realizzare fra i due Paesi una cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnica.

L'articolo 2 elenca i settori della cooperazione universitaria attraverso accordi tra ate-

nei relativi agli scambi di docenti, ricerche, seminari e congressi.

L'articolo 3 specifica che saranno promosse le collaborazioni in materia di istruzione, di studio e promozione della lingua, attraverso l'istituzione di corsi e lettorati, lo scambio di informazioni sulla didattica e sui materiali di insegnamento, lo studio della cultura nazionale.

L'articolo 4 concerne l'impegno delle Parti a proteggere e a non divulgare i diritti della proprietà intellettuale.

L'articolo 5 attiene all'attribuzione delle borse di studio a studenti, ricercatori, esperti e specialisti.

L'articolo 6 si riferisce alla cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnica, anche con enti e associazioni, incluse quelle non governative, per predisporre manifestazioni artistiche di alto livello.

L'articolo 7 enumera i settori e la portata della collaborazione scientifica e tecnica che si attuerà attraverso scambi di visite, documentazione, organizzazione di seminari e programmi congiunti.

L'articolo 8 riguarda l'istituzione di organismi e istituti culturali dell'altro Paese sul suolo nazionale.

L'articolo 9 determina la cooperazione tra gli organi di stampa e la radiodiffusione.

L'articolo 10 prende in esame la tutela dei beni culturali dall'importazione ed esportazioni illecite.

L'articolo 11 affronta gli aspetti della cooperazione archeologica attraverso scambi di informazioni, seminari e attraverso forme di facilitazione delle missioni in loco.

L'articolo 12 ha lo scopo di incoraggiare la cooperazione in materia di conservazione e gestione dei beni archeologici e storici attraverso divulgazioni, visite e scambi.

L'articolo 13 esamina la cooperazione in materia di sport e scambi giovanili.

L'articolo 14 tratta la cooperazione tra archivi, biblioteche e musei e propone forme di scambio di esperti e materiale.

L'articolo 15 definisce le amministrazioni competenti nel campo della protezione dei diritti d'autore.

L'articolo 16 istituisce una commissione congiunta di vigilanza dell'Accordo.

L'articolo 17 fa riferimento alle modalità di modifica dell'Accordo che dovranno essere proposte tramite i canali diplomatici.

L'articolo 18 decreta le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 19 ricorda che qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione sarà risolta tramite i canali diplomatici.

L'articolo 20 concerne la durata dell'Accordo, illimitata, e la sua eventuale denuncia.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La collaborazione culturale, scientifica e tecnica fra Italia e Armenia era contemplata all'interno dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Mosca il 9 febbraio 1960, e ratificato ai sensi della legge 31 marzo 1961, n. 351. Il nuovo intervento abroga il vecchio atto normativo e soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale, scientifico e tecnologico.

L'esecuzione dell'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione e la regolare convocazione di una Commissione congiunta, preposta alla sua corretta attuazione, consente contemporaneamente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi si allineano con quanto già previsto soprattutto in tema di tutela delle importazioni ed esportazioni illecite di opere d'arte e beni culturali.

Un altro elemento di novità si ravvisa sulla protezione dei diritti della proprietà intellettuale, per realizzare la quale i due Paesi si affideranno alle disposizioni di accordi internazionali.

L'intervento normativo risulta inoltre compatibile con quanto di competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo artistico, scolastico e di ricerca tra i due Paesi, desiderosi di rafforzare i loro rapporti d'amicizia attraverso una migliore conoscenza reciproca, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Armenia ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, in sostituzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Unione Sovietica della quale la stessa Armenia faceva parte, ratificato ai sensi della legge 31 marzo 1961, n. 351.

Destinatari: a beneficiare dell'Accordo saranno ricercatori, studenti, dottorandi, docenti e tecnici, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche tecnologiche e industriali.

Soggetti coinvolti: le amministrazioni dei due Paesi contraenti l'Accordo, responsabili per la sua esecuzione sono, da parte italiana, il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per i Paesi dell'Europa e Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali, e, da parte armena, il Ministero degli affari esteri.

Più specificatamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un Protocollo esecutivo e sarà disciplinato dalle riunioni periodiche della commissione congiunta, che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni competenti e con organismi privati.

Analisi costi-benefici: dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici nel settore delle relazioni culturali nel campo della promozione culturale e linguistica, grazie a una maggiore possibilità di scambi convegni, ricerche. Si attendono inoltre facilitazioni nelle missioni archeologiche in Armenia.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 2:

Al fine di favorire la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede lo scambio di docenti e ricercatori. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

2 docenti o ricercatori per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 al giorno x 2 persone x 10 giorni)	euro	1.860
--	------	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Armenia n. 2 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:

biglietto aereo andata/ritorno Roma-Yerevan (euro 900 x 2 persone)	euro	1.800
--	------	-------

Detta spesa è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della istruzione, della università e della ricerca.

Inoltre, per migliorare la cooperazione fra le rispettive istituzioni universitarie, si prevede, da parte italiana, l'apporto di un contributo per sostenere specifici accordi di cooperazione.

La relativa spesa viene quantificata in euro 25.800

euro	<u>25.800</u>
------	---------------

Detta spesa è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca.

Totale onere (articolo 2)	euro	<u><u>29.460</u></u>
---------------------------	------	----------------------

Articolo 3:

Al fine di migliorare le iniziative rivolte allo sviluppo dello studio delle lingue e della letteratura dei rispettivi Paesi, si prevedono le seguenti spese:

contributo ad istituzioni locali per lo svolgimento di corsi e seminari di formazione per gli insegnanti locali di italiano	euro	20.000
invio di libri, materiale didattico e audiovisivo alle università in Armenia	»	10.000
sostegno per l'istituzione di una cattedra universitaria di lingua italiana in Armenia (euro 10.000 x n. 1 cattedre)	»	10.000
costituzione di due cattedre di lingua italiana per le istituzioni scolastiche secondarie in Armenia (euro 10.000 x n. 2 cattedre)	»	20.000
contributo per promuovere la traduzione e la pubblicazione di libri italiani (euro 5.000)	»	5.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 3)	euro	65.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 5:

Allo scopo di consentire la partecipazione di studenti e ricercatori dell'Armenia ai progetti di ricerca nelle università, centri ed organismi di ricerca in Italia, viene previsto la concessione annua di n. 26 borse di studio.

La relativa spesa è così quantificabile:

Borse (euro 620 x 26 persone x 1 mese)	euro	16.120
Spese di assicurazione (euro 26 x 26 persone)	»	676
		<hr/>
Totale onere (articolo 5)	euro	16.796
		<hr/> <hr/>

Articolo 6:

Al fine di favorire la collaborazione tra gli enti ed associazioni dei rispettivi Paesi, sono previste le seguenti iniziative, le cui spese vengono così quantificate:

realizzazione in Armenia di progetti nei settori artistici, della scienza e della tecnica	euro	30.000
---	------	--------

organizzazione di esposizioni e rassegna per il patrimonio artistico e culturale italiano	»	20.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 6)	euro	50.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 7:

Al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra gli istituti, Centri di ricerca ed università dei rispettivi Paesi, si prevede lo scambio di esperti e ricercatori.

Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 5 docenti o ricercatori per un periodo per 10 giorni		
Spese per soggiorni di breve durata (euro 93 al giorno x 5 persone x 10 giorni)	euro	4.650
n. 5 docenti o ricercatori per un periodo di 1 mese		
Spese per soggiorni di lunga durata (euro 1.033 x 5 persone x per 1 mese)	»	5.165
assicurazione (euro 26 x 10 persone)	»	260

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Armenia n.5 ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificati:

n. 5 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Yerevan (euro 900 x 5 persone)	euro	4.500
---	------	-------

Inoltre, per sostenere le attività di ricerca nei settori scientifici e tecnologici, si prevede una spesa quantificata in euro 30.000

	euro	30.000
--	------	--------

Si prevede, altresì, il finanziamento annuo di n.5 progetti congiunti di reciproco interesse in materia scientifica

La relativa spesa è così quantificabile:

(euro 5.000 x n. 5 progetti)	euro	25.000
------------------------------	------	--------

Detto importo è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca.

Totale onere (articolo 7)	euro	69.575
		<hr/> <hr/>

Articolo 13:

Allo scopo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienza nel settore dello sport e della gioventù, si prevedono i seguenti oneri:

missione ed ospitalità delle sottocommissioni miste per realizzare il programma dello sport e degli scambi giovanili	euro	5.000
realizzazione di progetti predisposti dagli enti ed associazioni in base al programma concordato	»	<u>20.000</u>
Totale onere (articolo 13)	euro	<u><u>25.000</u></u>

Articolo 14:

Al fine di migliorare la collaborazione tra gli archivi, le biblioteche ed i musei dei rispettivi Paesi, si prevede lo scambio di esperti.

Per tali finalità, si prevede che l'Italia possa ospitare annualmente per un periodo di 10 giorni, n. 4 esperti dell'Armenia, n. 1 archivista, n. 1 bibliotecario e n. 2 esperti nel settore dei musei.

La relativa spesa viene così quantificata:

soggiorno per n. 4 esperti dell'Armenia per 10 giorni (euro 93 al giorno x n. 4 persone x 10 giorni)	euro	3.720
--	------	-------

Invio in Armenia di n. 4 esperti italiani n. 1 archivista, n. 1 bibliotecario e n. 2 esperti nel settore dei musei. L'onere è limitato alle sole spese di viaggio e viene così quantificato:

n. 4 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Yerevan (euro 900 x 4 persone)	»	<u>3.600</u>
Totale onere (articolo 14)	euro	<u><u>7.320</u></u>

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ed è da assegnare per euro 1.830 alla Direzione generale degli archivi e per euro 1.830 alla Direzione generale delle biblioteche. Inoltre, euro 3.660 sono da assegnare alla Direzione generale dei musei.

Articolo 16:

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione mista che si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Armenia ed in Italia. Nelle ipotesi dell'invio ad Yerevan di tre funzionari, di cui due

del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di quattro giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	euro	1.668
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 104, cui si aggiungono euro 31, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 135 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 100 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) euro 139 x 3 persone x 4 giorni	»	1.668

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Yerevan (euro 900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.835
		<hr/>
Totale onere (articolo 16)	euro	6.171
		<hr/> <hr/>

Di detto onere, l'importo di euro 2.057 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne per euro 7.320 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per euro 54.657 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 2004 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
Articolo 2	euro 29.460	euro 29.460	euro 29.460
Articolo 3	» 65.000	» 65.000	» 65.000
Articolo 5	» 16.796	» 16.796	» 16.796
Articolo 6	» 50.000	» 50.000	» 50.000
Articolo 7	» 69.575	» 69.575	» 69.575
Articolo 13	» 25.000	» 25.000	» 25.000
Articolo 14	» 7.320	» 7.320	» 7.320
Articolo 16	» -	» -	» 6.171
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totale Euro	euro 263.151	euro 263.151	euro 269.322
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
In cifra tonda	euro 263.150	euro 263.150	euro 269.320

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i corsi di formazione, al contributo per i progetti di ricerca, pubblicazioni, borse di studio, alla realizzazione di eventi culturali, iniziative per la diffusione della lingua italiana e dello sport, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 269.320 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULLA
COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE,
SCIENZA E TECNICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito designati "le Parti".

DESIDERANDO rafforzare e sviluppare i vincoli di amicizia fra entrambi i paesi e i loro popoli,

CONVINTI che gli scambi e la cooperazione nel settore dell'istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia e in altri settori affini può contribuire a migliorare la reciproca comprensione, come pure fra di essi e fra i loro popoli,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Parti convengono di realizzare una cooperazione nel settore dell'istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia in conformità al presente Accordo e alla legislazione di entrambi i paesi.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno lo sviluppo della cooperazione fra le università di ciascun Paese, favorendo Accordi fra le università che prevedano:

- lo scambio di professori e di ricercatori,
- la ricerca congiunta nei settori d'interesse comune,
- seminari e congressi.

Articolo 3

Al fine di sviluppare le relazioni fra entrambi i paesi nel settore dell'istruzione, le Parti:

- a) incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi di persone, di istituzioni e di organizzazioni nel campo dell'istruzione in entrambi i paesi;
- b) incoraggeranno e promuoveranno lo studio della propria lingua e letteratura, in particolare mediante corsi e conferenze organizzate dalle cattedre delle università, da istituti d'insegnamento a livello superiore nonché da istituti di insegnamento a livello regionale;
- c) incoraggeranno e promuoveranno la reciproca conoscenza della rispettiva storia, geografia e cultura, presentandole accuratamente nei libri di testo;
- d) incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione e gli scambi per quanto riguarda i metodi di insegnamento, gli strumenti e il materiale di insegnamento e i programmi, in particolare tramite gli scambi di esperti;
- e) incoraggeranno l'istituzione di corsi, cattedre e lettori presso università, istituti di istruzione superiore nonché istituzioni scolastiche locali.

Articolo 4

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.

Articolo 5

Le Parti, in conformità alla loro legislazione, convengono di attribuire borse di studio agli studenti che studiano all'università o agli studenti che seguono corsi di perfezionamento o che intraprendono la ricerca scientifica nonché a specialisti qualificati nei loro paesi che sono cittadini dell'altra Parte.

Articolo 6

Le Parti svilupperanno la cooperazione fra le organizzazioni non governative, le associazioni e gli enti statali competenti che operano sui loro territori nel settore della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnica.

Le Parti svilupperanno manifestazioni ed esposizioni ad alto livello sui loro rispettivi beni culturali.

Articolo 7

Le Parti incoraggeranno e svilupperanno la cooperazione scientifica e tecnica nei settori specificati dal programma contenente la prassi stabilita ed elaborata nel quadro del presente Accordo.

La cooperazione tecnica potrà essere attuata secondo le seguenti modalità:

- a) scambi di visite da parte di insegnanti, ricercatori, esperti e personale tecnico;
- b) scambio di documentazione e d'informazioni su argomenti scientifici e tecnici d'attualità;
- c) organizzeranno congiuntamente seminari, conferenze, congressi e altri eventi;
- d) elargiranno borse di studio post - universitarie per i soggiorni di esperti e ricercatori nei loro rispettivi paesi;
- e) elaboreranno e realizzeranno progetti nei programmi congiunti nei settori d'interesse comune;
- f) intraprenderanno ogni altra forma di cooperazione tecnica e scientifica eventualmente stabilita di comune Accordo fra le Parti.

Articolo 8

Entrambe le Parti incoraggeranno l'istituzione e l'attività nei loro territori di istituti di cultura e di istituzioni culturali dell'altra Parte, quali enti e associazioni culturali.

Articolo 9

Entrambe le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione diretta fra i loro organi di stampa e di radiodiffusione.

Articolo 10

Le Parti coopereranno strettamente al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illegali di beni culturali e di opere d'arte. I mezzi di collaborazione e lo scambio di esperienze e di informazioni saranno concordati dalle autorità competenti delle due Parti.

Articolo 11

Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore dell'archeologia mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze, l'organizzazione di simposi, di seminari e la realizzazione di programmi di ricerca comuni. Esse faciliteranno inoltre il lavoro delle missioni archeologiche dell'altra Parte che operano sul loro territorio.

Articolo 12

Entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli esperti e le autorità responsabili della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, restauro, utilizzazione e sostegno della gestione dei beni archeologici, artistici, culturali e storici, mediante lo scambio d'informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e le visite di esperti.

Articolo 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Articolo 14

Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli archivi, le biblioteche ed i musei in entrambi i paesi mediante lo scambio di materiale e di esperti.

Articolo 15

Le due parti auspicano di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per la materia. Per l'Italia l'amministrazione competente è il ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale - Servizio XI : Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E. Per l'Armenia l'amministrazione competente è l'Agenzia per la Proprieta' Intellettuale della Repubblica di Armenia.

Articolo 16

Al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi specificati dal presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Congiunta con il compito di visionare lo sviluppo della collaborazione culturale, scientifica e tecnologica e di stendere dei programmi pluriennali di esecuzione dell'Accordo. La Commissione Congiunta si riunirà alternativamente a Roma e a Jerevan. Le Parti si scambieranno informazioni riguardo ai loro rappresentanti.

Articolo 17

Le Parti, su reciproco consenso, possono apportare cambiamenti o emendamenti al presente Accordo attraverso Protocolli separati che diventeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformità all'articolo 18 del presente Accordo.

Articolo 18

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche in cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento di tutti i necessari requisiti costituzionali previsti dalla loro legislazione.

Articolo 19

Qualsiasi controversia sorta fra le Parti in relazione all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta tramite i canali diplomatici.

Articolo 20

Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna parte può denunciarlo per iscritto in qualsiasi momento tramite i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data di notifica inviata all'altra Parte contraente, e non avrà alcun effetto sull'attuazione dei programmi in corso in conformità agli accordi conclusi durante il periodo di vigenza del presente Accordo, a meno che le Parti non decidano diversamente.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Yerevan*..... il *15 aprile 2003* in due originali ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, qualunque testo essendo parimenti autentico. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede il testo inglese.

A GREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON
CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL CO-OPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as 'the Parties',

WISHING to strengthen and develop the bonds of friendship between the two Countries and their peoples,

Convinced that exchanges and co-operation in the area of education, culture, science and technology and in other allied fields can contribute towards improving mutual understanding and between them and their Peoples,
Have agreed the following :

ARTICLE 1

The Parties agreed to implement cultural, educational, scientific and technical co-operation in accordance with the present Agreement and the legislation of both countries.

ARTICLE 2

The Parties shall foster the development of co-operation between the universities in each Country by promoting inter-university Agreements which provide for:

- exchanges of professors and researchers,
- joint research in areas of common interest
- seminars and symposia.

ARTICLE 3

To develop relations between the two Countries in the field of education, the Parties shall:

- a) encourage and foster direct co-operation, contacts and exchanges of individuals, institutions and organisations in the educational sphere in both countries;
- b) encourage and foster the study of each other's language and literature, particularly through the courses and lectures organised by the chairs of the universities, higher educational establishments as well as by regional educational institutions;
- c) encourage and foster familiarity with each other's respective history, geography and culture by accurately presenting them in textbooks;
- d) encourage and foster co-operation and exchanges regarding teaching methods, teaching aids and materials, and programmes, particularly through exchanges of experts.
- e) encourage the establishment of courses, professorships, lectureships at the Universities, Higher Educational Establishments as well as Local establishments:

ARTICLE 4

The Parties commit themselves to protect the intellectual property rights arising from the implementation of this Agreement. In this respect the regulations of international Agreements signed by both Parties shall prevail.

If necessary the Parties shall promote consultations and agreements on the protection of intellectual property rights.

Any scientific and technological information being subject of intellectual property rights and derived from co-operation activity under this Agreement shall not be disclosed without prior written consent of the Party supplying the information.

ARTICLE 5

The Parties shall provide, in accordance with their legislation, scholarships for students and graduates of the other Party to undertake study and scientific research at undergraduate and postgraduate level and for qualified specialists in their Countries which are citizens of the other Party.

ARTICLE 6

The Parties shall develop co-operation between the non-governmental organisations, associations and appropriate state agencies active in their territories in the fields of culture, education, science and techniques.

The Parties shall exchange high level exhibitions and expositions of their respective artistic and cultural heritages.

ARTICLE 7

The Parties shall encourage and develop scientific and technical co-operation, in the fields specified by the programme elaborated within the framework of this Agreement.

Scientific and technical co-operation may be carried out in the following ways:

- a) exchange visits by teachers, researchers, experts and technical personnel;
- b) exchanging documentation and information on topical scientific and technical issues;
- c) jointly organising seminars, conferences, symposia and any other events;
- d) providing postgraduate scholarships for stays by experts and researchers in each other's countries;
- e) elaborating and implementing joint research projects and programmes in areas of common interest;
- f) undertaking any other forms of scientific and technical co-operation that may be agreed between the Parties.

ARTICLE 8

Each Party shall support the establishment and the activity in its territory of institutes of culture and cultural institutions of the other Country, such as associations and educational institutions.

ARTICLE 9

Each Party shall encourage contacts and direct co-operation between its press and broadcasting media.

ARTICLE 10

The Parties shall closely co-operate to prevent the illegal import, export and transfer of cultural property and works of art. Means of co-operation, exchange of experiences and information are to be agreed between the responsible authorities of the two Parties.

ARTICLE 11

The Parties shall favour the co-operation in the field of archaeology by exchanging information and experiences, organising symposia, seminars and implementing joint research programmes. They shall also facilitate the work of archaeological missions of the other Party working in their own territory.

ARTICLE 12

Each Party shall encourage the co-operation between experts and the authorities responsible for preserving, safeguarding, enhancing, restoring, using and supporting the management of the archaeological, artistic, architectonic, cultural, historical and landscape heritage, through the exchange of information, experiences, publications and visits by experts.

ARTICLE 13

The Parties shall encourage the exchange of information and experience in the fields of sport and youth.

ARTICLE 14

The Parties shall foster co-operation between Archives, Libraries and Museums in both countries, through the exchange of materials and experts.

ARTICLE 15

The Parties desire to develop the co-operation in the field of protection of the copyright and connected rights by establishing a co-operation between their respective State administration competent offices. As to Italy the competent administration is (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato generale - Servizio XI: Diritto d'autore e vigilanza S.I.A.E) Ministry of Cultural Affairs - General Office - Service XI: Copyright and S.I.A.E supervision. As to the Republic of Armenia the competent administration is the Agency of Intellectual Property of the Republic of Armenia.

ARTICLE 16

For the implementation of this Agreement the Parties shall set up a Joint Committee with the task of reviewing the development of the cultural, scientific and technological co-operation and to draft multi-year executive programs. The Joint Committee shall meet alternately in Rome and in Yerevan. The Parties shall exchange the information concerning their representatives.

ARTICLE 17

The Parties, by mutual consent, can modify or amend the present Agreement through separate Protocols which will become an integral part of this Agreement and enter into force according to its Article 18 of this Agreement.

ARTICLE 18

This Agreement shall enter into force as from the receiving date of the second notification by which the Parties have notified each other that all necessary constitutional requirements provided by their legislation have been complied with.

ARTICLE 19

Any disputes that may arise between the Parties regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through the diplomatic channels.

ARTICLE 20

This Agreement shall have unlimited duration. Either Party may denounce it in writing, at any time, through the diplomatic channels. Denunciation shall become effective 6 months following the date of the notice served on the other Party, and shall not have any effect on the implementation of ongoing Programs agreed during the period of effectiveness of this Agreement, unless both Parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

Done at Yerevan..... on 15 April 2003 in two originals, each in the Italian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC

D. A. I. A.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ARMENIA

